



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 6.2025

Seregno, 30 gennaio 2025

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA

La legge di Bilancio 2025¹ ha previsto dal 1 gennaio 2025 l'obbligo di **tracciare i pagamenti** delle spese di trasferta **fuori dal territorio comunale** della sede di lavoro:

- ai fini della deduzione fiscale (Ires, Irpef e IRAP) dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo;
- per esentare da tassazione e contribuzione i rimborsi corrisposti ai dipendenti;
- ha per oggetto i rimborsi analitici (deducibili dal reddito d'impresa nel limite giornaliero di € 180,76 per trasferte in Italia e € 258,23 all'estero).

Si ricorda che il rimborso delle spese sostenute per trasferte effettuate **nel territorio comunale** della sede di lavoro costituisce reddito in capo al lavoratore, ad esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e di trasporto comprovate e documentate (dal 1.01.2025 ex artt. 3 e 4 D.Lgs. 192/2024). La previgente formulazione richiedeva che le spese di trasporto fossero comprovate "da documenti provenienti dal vettore".

Oggetto della normativa

La disciplina riguarda, in senso lato, qualsiasi spesa di trasferta sostenuta a titolo di:

- viaggio e trasporto con **autoservizi pubblici non di linea** (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente); la normativa esclude dall'obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da servizi pubblici di linea.
- vitto e alloggio.

Ancorché non espressamente chiarito, dovrebbero ritenersi esclusi dal citato obbligo quelle che sono definite "spese non documentabili" (ad esempio, parcheggio) nei limiti previsti (Spese in Italia: € 15,49 giornaliera, Spese all'estero: € 25,82 giornaliera.)

Modalità di tracciamento delle operazioni – Aspetti operativi

Nella pratica non è conveniente erogare ai dipendenti somme in contante quali anticipazioni delle spese di trasferta.

Il dipendente in trasferta, per far fronte alle spese e documentarle in modo tracciabile, dovrà essere munito di una carta di credito, di debito o prepagata, che può essere aziendale o personale.

Nel primo caso, il datore di lavoro consegna al lavoratore in trasferta la carta di credito aziendale collegata al conto corrente dell'azienda e i documenti di spesa sono intestati all'azienda.

Nel secondo caso, il lavoratore, utilizzando la propria carta di credito, alla distinta del rimborso spese dovrà allegare i documenti fiscali che attestano la spesa (fattura o ricevuta fiscale) e la ricevuta del Pos. In genere,

¹ Legge 207/2024 – Art 1 co 81 - a) all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'[articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21](#), per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) »;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

riceverà il rimborso delle spese nella busta paga relativa al mese del loro sostenimento (che di solito è emessa nei primi 10 giorni del mese successivo).

Omessa tracciabilità delle operazioni

Qualora le spese di viaggio e trasferta del dipendente siano pagate dal medesimo senza utilizzare mezzi tracciabili, le somme, in caso di rimborso, subiranno le ritenute fiscali e previdenziali con conseguente riduzione dell'importo netto accreditato in busta paga al dipendente

Reddito di lavoro autonomo

Per i professionisti, ferma restando la disciplina per la deducibilità di cui ai cc. 5-6 dell'art. 54 Tuir, si prevede ², con il c. 6-ter, che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se effettuate con i metodi tracciabili.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

² Legge 207/2024 – Art 1 co 81 - 6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'[articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21](#), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#)